

Contr. N.

## SCHEMA DI CONTRATTO

Tra

**Ospedale Pediatrico Bambino Gesù**, con sede legale in Roma e domiciliato ai fini del presente atto in Roma, Piazza Sant'Onofrio n.4, CAP 00165, C.F. 80403930581, P.E.C: [funzione.legale-contratti@pec.opbg.net](mailto:funzione.legale-contratti@pec.opbg.net), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore, Prof. Tiziano Onesti,

(di seguito anche “**OPBG**” o “**Ospedale**” o “**Stazione Appaltante**”)

e

\_\_\_\_\_ con sede legale in [...], Via [...], iscritto al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di [...] al n. [...], C.F./P. IVA [...], P.E.C. [...], domiciliato ai fini del presente atto in [...], Via [...], in persona del [...] e legale rappresentante Dott. [...], giusti poteri allo stesso conferiti con [...]

(di seguito anche “**Fornitore**” o “**Operatore Economico**”);

### Premesso

- che OPBG in qualità di stazione appaltante ha indetto con Determina n.43, Prot. n.104/PR del 03/06/2026, una procedura ristretta per l'affidamento della fornitura, installazione, configurazione e messa in esercizio di un'infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni (HPC) e del relativo storage locale, destinata all'elaborazione di dati genomici e trascrittomici generati dai progetti di ricerca in favore dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.
  - -che il Fornitore che sottoscrive il presente Contratto, risultato aggiudicatario definitivo della predetta fornitura ai sensi della deliberazione n. xxx del xx/xx/xx, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nei documenti di gara relativi alla fornitura;
- a) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

- b) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- c) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Contratto e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

### **Art. 1 – Definizioni**

Nell'ambito del presente Contratto, si intende per:

- a) **Contratto:** il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dalla l'OPBG, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative al medesimo Contratto;
- b) **Fornitore:** l'aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura ristretta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive il presente Contratto impegnandosi a quanto nello stesso previsto e, in particolare, a fornire quanto aggiudicato;
- c) **Capitolato Tecnico:** il documento che descrive le specifiche tecniche minime dei prodotti e dei servizi connessi oggetto del Contratto;

### **Art. 2 - Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici**

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:

- Capitolato Tecnico;
- Offerta tecnica;
- Offerta economica.

Il presente Contratto è regolato:

- a) dal contenuto del Contratto e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto;
- b) dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato; l

In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Contratto e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio dell'OPBG previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Contratto.

Le clausole del Contratto di Fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con lo stesso, l'OPBG, da un lato, e il Fornitore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

### **Art. 3 - Oggetto del Contratto**

Il Contratto disciplina l'affidamento della fornitura, installazione, configurazione e messa in esercizio di un'infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni (HPC) e del relativo storage locale, destinata all'elaborazione di dati genomici e trascrittomici generati dai progetti di ricerca in favore dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

### **Art. 4 – Valore e Durata del contratto**

Il Contratto ha decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente documento ed il valore dell'acquisizione ammonta a complessivi € xxxxx= iva esclusa.

Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice è consentito un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

È prevista l'opzione di proroga, ai sensi dell'art. 120, comma 10, D.Lgs. n. 36/2023, di 3 (tre) mesi. In tal caso, il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.

Il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11 del Codice.

In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto. È escluso ogni tacito rinnovo del presente contratto.

### **Art. 5 - Obbligazioni generali del Fornitore**

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura oggetto del presente Contratto nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, nel Capitolato Tecnico.
3. Il Fornitore sarà responsabile di qualsiasi danno arrecato, per negligenza, imperizia per fatto proprio o cattivo uso da parte del personale dipendente, agli stabili ed agli apparecchi installati e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie, con l'obbligo del controllo.
4. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato in aggiudicazione ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'OPBG, assumendosene ogni relativa alea.
6. Il Fornitore si impegna espressamente a:
  - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto;
  - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
  - c) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'OPBG, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità della fornitura e dei servizi connessi alle norme previste nel Contratto;
  - d) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
  - e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate;

- f) comunicare tempestivamente all'OPBG, per quanto di rispettiva competenza, le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- g) non opporre all'OPBG qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi; manlevare e tenere indenne l'OPBG da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

7. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.

8. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione all'OPBG, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto; (b) prestare i servizi e/o le forniture nei luoghi che verranno indicati.

9. Il Fornitore prende atto ed accetta che le forniture e/o i servizi oggetto del Contratto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi di erogazione delle prestazioni. In particolare, acconsente fin d'ora a erogare le eventuali prestazioni in aumento o diminuzione, come previsto dalla normativa vigente;

10. Ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs 36/2023, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, all'OPBG, il nome del sub contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati, fermo restando la cogenza del Patto d'Integrità.

#### **Art. 6 - Obbligazioni specifiche del Fornitore**

Ciascun singolo Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Contratto, la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'OPBG per la stipula del presente Contratto. In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:

- a) comunicare all'OPBG ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 94, del D.lgs. n. 36/2023, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;

Il Fornitore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente a OPBG le eventuali modifiche che possano intervenire per tutta la durata del presente Contratto, in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale.

## 7 - Verifiche e monitoraggio

Le verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto sono eseguite per conto del OPBG dal [redacted] individuato nella persona [redacted]. Il Fornitore si obbliga a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si obbliga inoltre a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'OPBG.

L'OPBG, nel corso dell'esecuzione contrattuale, procederà a verificare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore.

### Art. 8 – Penali

Le modalità di fornitura saranno concordate con il RUP. Per eventuali ritardi nella fornitura e/o relativi alla corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali da imputare a responsabilità dell'Operatore Economico sarà comminata una sanzione pari ad euro 1.000,00 (euro mille/00) per ogni giorno di ritardo. In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti richiesti, questa OPBG si riserva la facoltà di procedere in uno dei seguenti modi:

- a) restituire la merce al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese ed a sostituirla entro i termini indicati dal committente. In caso di ritardo nella sostituzione, l'OPBG potrà applicare la penalità prevista al precedente punto;
- b) restituire la merce al fornitore, che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, senza chiederne la sostituzione e procedere all'acquisto in danno, salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo in ogni caso il risarcimento degli ulteriori danni.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra stabilite saranno contestati al Fornitore per iscritto dalla Amministrazione.

In caso di contestazione dell'inadempimento il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione a OPBG nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano ad OPBG nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Contratto di fornitura a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

OPBG in via prioritaria compenserà i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente Contratto con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, potrà avvalersi della garanzia definitiva rilasciata dal Fornitore a garanzia degli adempimenti previsti.

L'applicazione delle penali vale anche nelle ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell'Appaltatore agli obblighi in materia di DNSH e nelle ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell'Appaltatore agli obblighi specifici del PNRR-PNC relativi al rispetto delle pari opportunità.

Nel caso di mancata ottemperanza alle disposizioni di cui al precedente periodo verranno applicate le seguenti penali che saranno commisurate, previo contraddittorio, alla gravità delle violazioni e all'entità delle conseguenze pregiudizievoli:

- a) mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art.47 comma 3 DL. 77/2021): dallo 0,6 all'1 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo oltre i sei mesi dalla sottoscrizione del contratto;
- b) mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte (art.47 comma 3 bis DL.77/2021): dallo 0,6 all'1 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo oltre i sei mesi dalla sottoscrizione del contratto;
- c) mancato rispetto della quota percentuale, esplicitata nella Lettera di invito, per assunzione giovani e assunzione donne (art.47 commi. 4 e 7 DL.77/2021): dallo 0,6 all'1 per mille dell'importo di contratto per ogni punto percentuale non rispettato.

Nell'ambito del Contratto si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al **10%** (dieci per cento) dell'importo netto del Contratto, pena la risoluzione del contratto, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

### **Art. 9 – Garanzia definitiva**

1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Contratto, il Fornitore medesimo ha prestato una garanzia definitiva pari ad **Euro xxxxx**, mediante polizza fideiussoria/cauzione **n. xxxxxx** rilasciata da **XXXXXXX**.

2. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che OPBG, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 8, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

3. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti dell'OPBG verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.

4. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'OPBG. Peraltro, qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, anche inerente la partecipazione alla procedura di affidamento, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.

#### **Art. 10 – Risoluzione**

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo pec dall'OPBG, il medesimo ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

2. In ogni caso, si conviene che OPBG, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo pec, il Contratto per la parte relativa al Fornitore inadempiente, nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ristretta per l'aggiudicazione del presente Contratto, nonché per la stipula del medesimo.
- b) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca prodotti che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione;

- c) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione la prestazione di servizi a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti nonché dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta Tecnica;
- d) qualora gli accertamenti antimafia risultino positivi;
- e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'OPBG;
- f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 8 del presente Contratto;
- g) mancata fornitura, messa in esercizio e collaudo finale entro e non oltre la data tassativa del 30 ottobre 2026;
- h) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli Riservatezza, Divieto di cessione del contratto, Brevetti industriali e diritti d'autore, Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse.

Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni agli obblighi di cui all'articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021, nonché agli ulteriori obblighi specifici del PNRR-PNC relativi al rispetto delle pari opportunità oltre all'applicazione delle penali, così come stabilito nell'articolo di riferimento, può costituire causa di risoluzione del Contratto.

#### **Art. 11 - Recesso**

L' OPBG ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

- a) giusta causa,
- b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,
- c) mutamenti di carattere organizzativo

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte di OPBG delle prestazioni eseguite relative ai singoli Contratti di fornitura, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore

eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ. OPBG potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al/i Fornitore/i a mezzo pec, purché, limitatamente ed esclusivamente per i Contratti di fornitura, OPBG tenga indenne il Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore di OPBG

### **Art. 12 - - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

### **Art. 13 – Riservatezza**

1. Ciascun Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, OPBG ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a OPBG.
5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto aggiudicato in proprio favore – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento CE, Parlamento Europeo 27/04/2016 n. 679.

#### **Art. 14 - Responsabile della Fornitura/Servizio**

1. Il Fornitore ha l'onere di nominare, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del presente atto, un Responsabile della Fornitura/ Servizio, con incarico di essere il referente responsabile nei confronti di OPBG per l'esecuzione del presente Contratto, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. In difetto di nomina, sarà considerato Responsabile del Servizio il legale rappresentante del Fornitore.
2. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata comunicazione scritta a OPBG

#### **Art. 15 - Divieto di cessione del contratto e subappalto**

1. È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, OPBG, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.
3. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto. Il concorrente indica all'atto dell'offerta che intende subappaltare.
4. L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
5. L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni:

- a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante la non sussistenza a proprio carico delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro e le ulteriori dichiarazioni richieste dalla normativa vigente in materia.
- c) che non sussistano a carico del subappaltatore le predette cause di esclusione.

#### **Articolo 16 - Brevetti industriali e diritti d'autore**

1. Ciascun Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'OPBG azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, OPBG è tenuta ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di OPBG, questo ultimo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto., recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

#### **Articolo 17 - Fuori produzione**

Il Fornitore potrà non fornire un dispositivo o una componente opzionale offerte ed oggetto del Contratto, solo ed esclusivamente in caso di "fuori produzione" accertato mediante la seguente documentazione da consegnare a OPBG:

- a) dichiarazione di "fuori produzione" del produttore nonché dichiarazione resa dal Fornitore (se diverso dal produttore), ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

In tale ipotesi, il Fornitore dovrà proporre a OPBG un dispositivo o una componente opzionale alternativa a quella dichiarata “fuori produzione” che possieda almeno le stesse caratteristiche funzionali e di certificazione di quella “fuori produzione”, il tutto alle medesime condizioni, anche di natura economica, offerte per l'apparecchiatura o la componente opzionale sostituita.

In caso di esito negativo della verifica di cui sopra, l'OPBG ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dal presente Contratto.

Si precisa che la verifica delle caratteristiche dell'apparecchiatura o della componente opzionale proposta dal Fornitore in sostituzione e, comunque, l'accettazione della medesima è rimessa alla esclusiva discrezionalità di OPBG.

In caso di comunicazione da parte del Fornitore dell'impossibilità di fornire una apparecchiatura o una componente opzionale oggetto del Contratto a causa della messa fuori produzione della stessa, OPBG si pronuncerà entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, termine che deve intendersi sospeso in caso di richiesta di chiarimenti.

#### **Art. 18 - Evoluzione tecnologica**

1) Il Fornitore si impegna ad informare OPBG sulla evoluzione tecnologica dei dispositivi e/o componenti opzionali oggetto del Contratto e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare alle forniture stesse.

2) Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative, che verrà valutata da OPBG. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di corrispondenza e conformità della nuova apparecchiatura e/o componente offerta con almeno quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.

#### **Art. 19 - Foro competente**

1) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e OPBG, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

2) Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione del Contratto, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione della stessa, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione della fornitura.

#### **Art. 20 - Trattamento dei dati personali**

1) Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui previsto dal Regolamento CE, Parlamento Europeo 27/04/2016 n. 679 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano

loro in virtù della citata normativa.

2) Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato Regolamento con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

3) Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

### **Art. 21- Fatturazione e Pagamenti**

L'impresa aggiudicataria è tenuta alla fatturazione commerciale del corrispettivo successivamente all'emissione del collaudo positivo della infrastruttura.

Ciascuna fattura emessa deve contenere il riferimento al rispettivo ordine informatico al CUP ed al documento di trasporto.

Ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i., tutti i pagamenti sono effettuati con lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, e registrati sul conto corrente dedicato dell'impresa aggiudicataria.

Eventuali ritardi e/o imprecisioni nella comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato, comportano la sospensione della procedura di liquidazione delle fatture da parte di OPBG.

Per quanto non risulta contemplato nel presente contratto si fa rinvio al Decreto Legislativo n. 36/2023, dal codice civile e dalle altre normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

### **Art. 22 - Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse**

1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2) Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si conviene che, in ogni caso, OPBG, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore, il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

3) In ogni caso, si conviene che OPBG, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod.

civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 1.

4) Il Contratto è inoltre condizionato in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, ed è altresì condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 – il Contratto di Fornitura si intenderà risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

### **Art. 23 - Clausola finale**

1) Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2) Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte di OPBG non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3) Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, li \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù \_\_\_\_\_

### **IL FORNITORE**

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere preso piena e completa conoscenza del presente Contratto, dei relativi allegati e di tutti i documenti nello stesso richiamati, di comprenderne integralmente il contenuto e di accettarne senza riserva alcuna tutte le condizioni.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, il Fornitore dichiara altresì di approvare specificamente le clausole contenute nei seguenti articoli del presente Contratto: ... [indicare gli articoli che contengono clausole qualificabili come vessatorie].

Resta inteso che la presente approvazione specifica è resa ad ogni effetto di legge e non costituisce rinuncia ai diritti inderogabili riconosciuti all'Operatore economico dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici.

Roma, li \_\_\_\_ \_

## IL FORNITORE

Si allegano al presente contratto:

- Allegato 1 Capitolato Tecnico;
- Offerta tecnica del Fornitore;
- Offerta economica del Fornitore;

BOWLING